

## PREMIERATO FORTE, PARLAMENTO DEBOLE, REGIONI DEBOLISSIME

I sostenitori della riforma affermano in continuazione che le modifiche costituzionali non toccano la “forma di governo”, che resta parlamentare, e neppure i poteri del Governo e, in particolare, quelli del Presidente del Consiglio. Gli allarmi del fronte del NO, da questo punto di vista, sarebbero perciò puramente propagandistici.

Formalmente, è vero che gli articoli 92 e 95 non vengono cambiati e che il Governo avrà ancora bisogno della fiducia, sia pure della sola Camera dei deputati e non più di quella del Senato della Repubblica. Ma è un grande errore leggere la Costituzione isolando alcuni articoli dal contesto complessivo, istituzionale e costituzionale, dentro il quale soltanto trovano il loro autentico significato.

In primo luogo, il solo fatto che la nuova legge elettorale, l'Italicum, preveda che i partiti indichino espressamente “il capo della forza politica” (comma 8, art. 2, legge 52/2015) introduce di fatto una sorta di elezione diretta del “premier” che gli conferisce una legittimazione popolare diretta molto più forte di una semplice fiducia parlamentare.

In secondo luogo, la revisione costituzionale stabilisce che solo la Camera dei deputati avrà rapporto fiduciario col Governo e noi sappiamo che questa Camera sarà formata con l'Italicum, che attribuisce al solo partito del premier il 54% dei seggi (340) indipendentemente dall'effettiva percentuale di voti conseguita. Per non dire che i capilista saranno bloccati, nominati dai partiti, non scelti dagli elettori: degli “yes men” pronti a eseguire la volontà del premier.

In terzo luogo, il nuovo articolo 72 (comma 7) introduce il cosiddetto voto a data certa, in base al quale “il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto in via definitiva alla pronuncia della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione”. Questo nuovo istituto si aggiungerebbe a quelli già previsti dagli articoli 76 e 77, cioè le “leggi-delega” con cui il Parlamento delega il Governo a legiferare, e i “decreti-legge”, che il Governo può adottare in casi di necessità e urgenza. In pratica, il primato del potere esecutivo sul potere legislativo, anche nell'attività legislativa, non troverebbe limiti significativi.

Infine, il quarto comma dell'articolo 117 stabilisce che, “Su proposta del Governo”, lo Stato può legiferare anche nelle materie che sarebbero di competenza delle Regioni. Si tratta della cosiddetta clausola di supremazia. Il Governo potrebbe così limitare la già ridotta autonomia legislativa delle Regioni a statuto ordinario, su cui mi soffermerò nel prossimo intervento.

Sono queste le ragioni che hanno indotto molti costituzionalisti a parlare dell'introduzione di una sorta di “premierato”: una forma di governo centrata sull'investitura del leader-premier che non solo non sarebbe bilanciata da efficaci contropoteri, come per esempio accade negli Stati Uniti dove un Presidente democratico deve mediare con un Congresso che può essere a maggioranza repubblicana, o viceversa. Anzi, il premier italiano potrebbe contare su una Camera dei deputati disciplinata e subalterna.

Giovanni Missaglia